



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 39855A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Costituzione del fondo di finanziamento regionale per il sistema delle università della Campania" Reg. Gen.n.123

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Ianniciello, Ruggiero, Nugnes.
Depositata il 19 novembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l' articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**
- II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

- 3 DIC 2010

IL PRESIDENTE



*Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea*

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Costituzione del fondo di finanziamento regionale per il sistema delle
Università della Campania”*

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Ianniciello, Ruggiero, Nugnes.

(Registro Generale numero 123)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea
Relazione

La modifica di tale legge nasce dall'esigenza di rendere più dinamico e agile il regolare funzionamento delle università della Regione, in Campania operano 7 università, di cui sei statali. Dagli ultimi dati del MIUR sono iscritti al sistema Universitario della Campania più di 187 mila studenti. Il sistema di Finanziamento statale negli ultimi anni ha visto notevolmente ridurre le risorse destinate al complesso delle Università. In particolare, per gli atenei campani la decurtazione media nell'ultimo biennio è di circa l'8%, quindi una perdita secca di circa 40 – 45 milioni di euro. Queste situazioni hanno generato un ulteriore paradosso: a fronte dei tagli nazionali, il mancato allineamento agli importi delle tasse degli atenei del centro – nord da parte degli atenei campani ha comportato il mancato incameramento alle locali università di circa 700/800 euro per studente. La Legge Finanziaria 2009 (L.133/09), all'art. 66 comma 13, ha fissato per il quinquennio 2009 – 2013 le riduzioni progressive del Fondo di Finanziamento Ordinario: 63,5 milioni di euro per il 2009, 190 milioni di euro per il 2010, 316 milioni di euro per il 2011, 417 milioni di euro per il 2012 e 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. A fronte di queste previsioni sono state avviate robuste azioni di riorganizzazione e di razionalizzazione delle gestioni e dei servizi e si è provveduto anche, in alcuni casi, alla revisione dei sistemi contributivi senza toccare però l'importo totale delle tasse da versare, quanto una sua incidenza sulle fasce reddituali. Ciò nonostante l'entità dei tagli ha avuto e continuerà ad avere fortissime ricadute sulle finanze degli atenei campani, costringendoli in alcuni casi all'indebitamento, alla dismissione di strutture di cui non possono assicurare la manutenzione, al blocco sempre più estensivo del turn-over, con un aumento delle forme di precariato e di marginalizzazione di alte competenze professionalizzate. Pertanto, valutata l'entità dei numeri in campo (dagli studenti ai docenti, al personale tecnico amministrativo, fino alle strutture e ai laboratori presenti su territorio regionale) e visti gli orientamenti nazionali di contenimenti e riduzione degli stanziamenti iniziali, nonché l'introduzione dei coefficienti premiati l'intercettazione di finanziamenti esterni, la dotazione del fondo regionale deve essere tale da concorrere effettivamente a dare respiro e agibilità di funzionamento e programmazione agli atenei. L'intervento regionale ha una triplice valenza: politica, strategica, sociale.

Politica: si crea l'opportunità di sperimentare gli effetti e i benefici di un possibile federalismo competitivo su segmenti strategici per lo sviluppo complessivo del Paese.

Strategica: si definisce il ruolo della Campania nell'economia postindustriale, coerentemente agli obiettivi comunitari.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Progetto di legge *"Costituzione del fondo di finanziamento regionale per il sistema delle università della Campania"*

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2011 in € 30 milioni, si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPB

Per gli anni successivi gli oneri sanno così suddivisi: 40 ml di euro per l'annualità 2012, 50 ml di euro per l'annualità 2013, a gravare sulla stessa UPB.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 1

Finalità

1. La regione Campania, nel rispetto della normativa europea e statale, promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle università operanti sul territorio regionale sostenendo il sistema di alta formazione anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Lisbona.
2. Per realizzare l'obiettivo di sviluppare un sistema universitario regionale di eccellenza la regione Campania aderisce a forme di accordo tra le università della Regione e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca promosse dal comitato regionale universitario e finalizzate alla costituzione di un sistema universitario della Campania teso a razionalizzare e a migliorare l'offerta formativa della regione e a valorizzarne le eccellenze nella ricerca.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 2

1. La regione Campania, per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, istituisce il fondo di finanziamento regionale, di seguito denominato FFR, per il sistema universitario della Campania.
2. Il fondo è dotato esclusivamente di risorse non vincolate (spesa corrente) e concorre a sostenere le spese di funzionamento delle seguenti strutture:

- a) Università degli studi di Napoli Federico II;
- b) Università degli studi di Salerno;
- c) Seconda Università degli studi di Napoli;
- d) Università degli Studi di Napoli Parthenope;
- e) Università degli Studi di Napoli L'Orientale;
- f) Università degli Studi del Sannio;
- g) Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa;
- h) Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli;
- i) Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino;
- l) Conservatorio Nicola La Sala di Benevento;
- m) Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno;
- n) Accademia di Belle Arti di Napoli.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 3

1. Il fondo FFR è ripartito ad apertura di esercizio finanziario con apposita delibera di giunta proposta dall'assessore competente per materia tra i beneficiari di cui al comma precedente sulla base di parametri oggettivi, anche tenuto conto dei criteri di riparto adottati dal Ministero dell'istruzione università e ricerca in sede di assegnazione del fondo di finanziamento ordinario del fondo delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, al fine di valorizzare:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART. 4

1. Le risorse del fondo sono fissate per triennio. Per il triennio 2011-2013 le risorse complessive saranno di centoventi milioni di euro, così ripartite: trenta milioni di euro per l'annualità 2011, quaranta milioni di euro per l'annualità 2012, cinquanta milioni di euro per l'annualità 2013. Al termine del secondo anno di ogni triennio sarà fissato l'ammontare delle risorse da destinare ad ognuno degli anni del triennio successivo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

ART.5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.